

informazioni di cui all'Allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”.

2. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non si ha più luogo alla pubblicazione sui quotidiani, fermo restando le procedure già avviate, non si applicano le previsioni di cui all'articolo 34, comma 35, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 17 dicembre 2012, n. 221.

Capo II

Spesa sanitaria

Punto 2

Art. 5

(Contenimento della spesa sanitaria)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a ridurre la spesa per acquisto di beni e servizi, per un importo complessivamente pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in funzione:

- a) della nuova elaborazione, da pubblicare entro il 30 giugno 2014, dei prezzi di riferimento in ambito sanitario da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ulteriore rispetto a quella già predisposta dal medesimo Osservatorio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- b) dell'approvazione, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, del regolamento concernente gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- c) del complesso delle misure dirette a garantire i pagamenti nei tempi previsti della direttiva 2011/7/UE;
- d) delle disposizioni di cui al comma 3.

3. I risparmi di cui al comma 2 sono aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già programmati dalle medesime regioni e province autonome.

4. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione di Consip e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del presente adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali regionali alle disposizioni di cui dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali.”.

5. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto, l'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,

comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non superiore a tre, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall'Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti.

6. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 11-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Agenzia Italiana del farmaco, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i gruppi di farmaci che, sulla base di evidenze scientifiche, conducono ad una sovrapposibilità dei risultati terapeutici attesi. Le Aziende sanitarie, per i predetti gruppi di farmaci, possono procedere all'individuazione del prodotto da acquistare attraverso un procedura di selezione pubblica sulla base del minor costo.

7. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e di quanto indicato al comma 2, lettera c), i tetti della spesa farmaceutica di cui all'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati nella misura, rispettivamente, dell'11,25 per cento e del 3,4 per cento per l'anno 2014 e dell'11,20 per cento e del 3,35 per cento a decorrere dall'anno 2015.

8. In funzione del processo di efficientamento delle strutture sanitarie derivante dall'applicazione del regolamento richiamato al comma 2, lettera b), e di quanto indicato al comma 2, lettera c), all'articolo 15, comma 14, primo periodo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", del 3,5% per cento per l'anno 2014 e del 4 per cento a decorrere dall'anno 2015". Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono conseguire l'obiettivo finanziario previsto dal presente comma, anche modificando le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui ai commi 2 e 8 adottando misure alternative nel settore sanitario, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.

10. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 e delle disposizioni di cui all'articolo 7 [personale], il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è ridotto di 868 milioni di euro per l'anno 2014, 1.508 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. La minore spesa indicata al presente comma è ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014 con riferimento agli anni 2015 e 2016. Tali criteri possono fare riferimento anche al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché all'incidenza degli acquisti centralizzati da parte degli enti del servizio sanitario nazionale. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini indicati, alla ripartizione della medesima minore spesa si provvede secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 6 maggio

2011, n. 68, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Capo III

Riduzioni di spese di personale e funzionamento delle pubbliche amministrazioni

Art. 6

(Riduzione trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate)

Punto 8

1. A decorrere dal 1° maggio 2014, il trattamento economico annuo complessivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con pubbliche amministrazioni o con le società pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non può superare l'importo dell'assegno attribuito (spettante) al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372, maggiorato delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno, ivi comprese le somme ~~percipite per incarichi di carattere occasionale~~. L'adeguamento annuale di cui al predetto articolo 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372 si applica, ai limiti retributivi di cui al presente articolo, solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti per il personale del pubblico impiego dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza.
2. Sono soggetti al limite di cui al comma 1 anche gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni di cui al medesimo comma 1, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. A decorrere dal 1° maggio 2014, il trattamento economico complessivo annuo del personale delle amministrazioni di cui al comma 1 con qualifica di dirigente di prima fascia e figure ~~indicate tabella A allegata~~ al presente decreto non titolare di incarico di capo Dipartimento e figure indicate nella medesima tabella, per il quale resta fermo il limite massimo di cui al comma 1, quello spettante ai dirigenti di seconda fascia e figure indicate nella citata tabella, nonché quello spettante al restante personale, non può superare il predetto limite ridotto rispettivamente del ___ per cento, del ___ per cento e del ___ per cento.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun organo costituzionale, la Banca d'Italia e le Autorità indipendenti, fermo restando il limite di cui al comma 1, applicano con decorrenza dal 1° maggio 2014 i principi di cui al presente articolo nel rispetto dei propri ordinamenti, adottando misure volte alla riduzione dei trattamenti economici del proprio personale garantendo comunque una riduzione della relativa spesa complessiva annua non inferiore al ___ per cento di quella sostenuta a tale titolo nel 2013.